

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Enrica Farci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25939 del registro di Segreteria, proposto dal signor D. S., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, C.F. Omissis, residente a Omissis, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati: Francesco Leone (CF: LNEFNC80E28D976S – PEC francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – PEC simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R – PEC cirocatalano@pec.it) presso il cui studio, sito in Palermo, Via Libertà n. 62, è elettivamente domiciliato,

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro-tempore;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore;

e nei confronti di

I.N.P.S..

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2024, uditi, per il ricorrente, l'Avv.

Laura Fenudi; per l'INPS, l'Avv. Doa e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Dott.ssa Carmela Iacoviello.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. D. S. ha adito questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla dichiarazione della dipendenza da causa di servizio per la patologia “diabete mellito tipo 1”, con conseguente diritto alla pensione privilegiata.

Il ricorrente ha rappresentato di essere stato un appartenente all'Arma dei Carabinieri dal 10.06.1988 (anno di arruolamento) e di essere cessato dal servizio in data 03.12.2020 con il grado di Maresciallo aiutante. Ha dichiarato, inoltre, di essere titolare dal 03.03.2021 della pensione indiretta di inabilità iscritta al n. 50512380.

A seguito dell'intervenuto accertamento, in data 28.01.2019, dell'infermità “diabete mellito di tipo 1 scompensato”, il 03.12.2020 è stato riformato dalla CMO dell'Ospedale Militare di Cagliari, in quanto giudicato “non idoneo permanentemente al SMI e da collocare in congedo assoluto”.

Ha riferito, altresì, di aver chiesto di essere sottoposto agli accertamenti sanitari utili al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia. La CMO ha confermato il diagnosticato diabete di tipo 1 che, con il verbale mod. B CA120001218 del 21.01.2021, è stato ascritto alla tabella A – categoria Quinta. Successivamente, con il parere 678082021, il 25.01.2022, il Comitato di Verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito che il “diabete mellito tipo 1 in trattamento insulinico complicato da retinopatia” non poteva essere

riconosciuto dipendente da causa di servizio.

Il Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri, in data 26.01.2022 con il decreto n.336/22, nel riscontrare la domanda di riconoscimento della causa di servizio presentata dal ricorrente il 21.01.2020, ha dichiarato il diabete mellito di tipo 1 diagnosticato "non dipendente" da causa di servizio.

Il Sig. D. ha contestato il giudizio esitato nel mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria patologia affermando che *"sussistono i presupposti giuridici e clinici per il riconoscimento della dipendenza del diabete tipo 1 da fatti di servizio. Il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto i benefici del DPR 461/2001 con contestuale liquidazione dell'equo indennizzo e conversione della pensione di inabilità in pensione privilegiata ordinaria"* e ha concluso chiedendo a questa Corte di *"accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della causa di servizio, in quanto la patologia diabete mellito tipo 1 contratta è dipendente dal servizio svolto, con contestuale liquidazione dei benefici derivanti; con conseguente diritto del ricorrente alla pensione privilegiata artt. 64, 67 DPR 1092/73 con liquidazione dei ratei pregressi a decorrere dal pensionamento"*.

In data 30 ottobre 2023 si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione *"quanto alla domanda di accertamento della causa di servizio in relazione alla corresponsione dell'equo indennizzo"*; in via principale, ha chiesto l'estromissione dal giudizio del Ministero per difetto di legittimazione passiva, atteso che il comitato per la verifica delle cause di servizio, con l'emissione del proprio parere, avrebbe esaurito quanto di competenza

nell'ambito del procedimento attivato dal ricorrente, per il quale avrebbe svolto la funzione consultiva con il proprio apporto endoprocedimentale, restando invece estraneo alle determinazioni finali sulle istanze del Sig. D. . Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso e delle avverse domande, anche istruttorie.

Il 06.11.2023, l'Arma dei Carabinieri ha depositato la propria memoria difensiva con la quale ha eccepito: in via pregiudiziale, l'assenza di un concreto interesse al ricorso; in via preliminare, la mancanza di un provvedimento negativo di riconoscimento della pensione privilegiata oltre che di un'istanza amministrativa diretta a tale fine e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso. Ha concluso, infine, chiedendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso "già in via pregiudiziale per difetto dell'autorità adita e per la mancanza di una condizione dell'azione, ed in ogni caso" che lo stesso venga dichiarato infondato nel merito e respinto, unitamente alle avverse istanze istruttorie.

In data 09.11.2023 si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese. L'Ente previdenziale ha dedotto, da un lato, come non siano stati trasmessi all'Istituto, da parte del Comando Generale dei Carabinieri, gli atti amministrativi e/o sanitari perché potesse procedersi alla liquidazione della pensione privilegiata, dall'altro, che il ricorrente non avesse mai presentato all'Istituto alcuna domanda di pensione privilegiata.

All'udienza del 26.03.2024, tutte le parti si sono sostanzialmente riportate agli atti depositati e hanno insistito nelle relative eccezioni e difese. Il Giudice ha trattenuto la causa a decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "diabete mellito di tipo 1 scompensato" allo scopo di ottenere la pensione privilegiata.

Pregiudizialmente, non può essere condivisa e deve, pertanto, essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve, infatti, essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione, per come prospettata nel ricorso, in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Sicilia, n. 162/2020 e n. 222/2017). Di conseguenza, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dal CVCS istituito presso il MEF, per come prospettato dal ricorrente, non consente che quest'ultimo resti estraneo rispetto agli effetti della decisione (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Sicilia: sentt. n. 181/2023 e nn. 342 e 752 del 2022; Sez. giur. Calabria, ord. 36/2021).

Parimenti in via pregiudiziale, deve essere affrontata l'eccezione del difetto di giurisdizione di questa Corte. Anche tale eccezione non merita accoglimento.

A ben vedere, dalla lettura del *petitum* del ricorso emerge che il ricorrente non ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia ai fini dell'equo indennizzo, ma ne ha chiesto l'accertamento ai soli fini del riconoscimento della pensione privilegiata.

Tale considerazione conduce inevitabilmente a ritenere superata l'eccezione sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di difetto di giurisdizione del giudice contabile per l'accertamento della spettanza dell'equo indennizzo.

La costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni affermato il principio per cui è devoluta alla Corte dei conti, non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (cfr. Cass., SS.UU, ord. 5467/2009, in senso conforme ord. n. 4325/2014 e sent. n. 1306/2017).

Ebbene, se è vero che il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha mostrato di non condividere il provvedimento che, negando la dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata, ha rigettato la propria domanda di equo indennizzo, è parimenti vero che, come già evidenziato, la domanda giudiziale proposta è volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, avendo il Sig. D. concluso chiedendo di *“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della causa di servizio, in quanto la patologia diabete mellito tipo 1 contratta è dipendente dal servizio svolto, con contestuale liquidazione dei benefici derivanti; con conseguente diritto del ricorrente alla pensione privilegiata artt. 64, 67 DPR 1092/73 con*

liquidazione dei ratei pregressi a decorrere dal pensionamento”.

Sussiste, dunque, la giurisdizione di questa Corte, atteso che il *petitum* ha ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia dedotta, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato. Merita, invece, accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa di pensione privilegiata.

L'odierno ricorrente, infatti, alla data del deposito del ricorso introduttivo (26 aprile 2023), risultava essere già in pensione da qualche tempo, essendo cessato dal servizio in data 03 dicembre 2020 e titolare di una pensione diretta di inabilità con decorrenza dal 03 marzo 2021. Nella fattispecie, risulta, peraltro, non contestato – ma anzi confermato in udienza da parte del ricorrente - quanto prospettato dalle Amministrazioni resistenti circa il fatto che il ricorrente non avesse mai presentato – prima del 21.11.2023, in data dunque ben successiva a quella di proposizione della domanda di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio - alcuna domanda amministrativa di pensione privilegiata per la lamentata infermità.

Il Sig. D. , in vero, aveva presentato istanza per essere sottoposto ad accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità “diabete mellito di tipo 1 scompensato” e la corresponsione dell'equo indennizzo, in data 21.01.2020.

L'art. 167 del D.P.R. 1092/1973, in materia di pensione privilegiata, prevede al comma 1 che “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”, mentre al comma 2 stabilisce che “In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”. Il

successivo art. 168 prevede, inoltre, che “La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio” e, al comma 2, che “Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che le determinarono”.

Risulta evidente che la fattispecie di cui è causa ricade nel campo di applicazione del comma 2 dell’art. 167 che prevede per il soggetto cessato dal servizio la presentazione di una domanda amministrativa di pensione privilegiata all’Amministrazione presso la quale ha prestato servizio che è chiamata a pronunciarsi sull’esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 167, co. 2 d.P.R. 1092/1973 e dell’art. 153, co. 3, lett. b) D.lgs. 174/2016, a norma del quale i ricorsi sono inammissibili quando “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa”. La mancanza della previa domanda amministrativa appare preclusiva del riconoscimento, direttamente in sede giudiziale, della causa di servizio per le infermità lamentate ai fini della pensione privilegiata.

A tal proposito si richiama la recente giurisprudenza contabile che su fattispecie sovrapponibili a quella odierna hanno affermato che nella “situazione di chi non è più in servizio, perché non più idoneo e/o già collocato in quiescenza, ovvero deceduto... l’interessato, o i suoi aventi causa, dovranno avanzare una specifica richiesta in via amministrativa, avente ad oggetto sia la dipendenza da causa di servizio delle patologie

lamentate, che il beneficio economico richiesto (equo indennizzo o pensione privilegiata), atteso che un giudizio riguardante solamente la prima richiesta risulterebbe monco e privo di utilità concreta in mancanza della seconda istanza che, in ossequio al dettato dell'art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. oltre che per evidenti ragioni di economia processuale, deve essere contestuale. In altri termini nel caso di soggetto non più in servizio, l'accertamento della dipendenza, senza la contestuale richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, non giustifica l'attivazione di un giudizio autonomo" in quanto non consente di configurare un interesse ad agire pieno e non giustifica un accertamento giurisdizionale autonomo (C. conti, Sez. giur. Reg. Sicilia, sent. n. 394/2023; C. conti, Sez. giur. App. Reg. Sicilia, sent. n. 166/A/2022; C. conti, Sez. giur. Reg. Sicilia, sent. n. 713/2021).

Tale orientamento è stato ancor più recentemente confermato in un'altra fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna nella quale il Collegio ha ritenuto che "il principio dell' "unicità dell'accertamento" di cui all'art. 12 del D.P.R. 461/2001 ... non possa ritenersi estensibile fino al punto da ritenere implicita la domanda di pensione privilegiata nella richiesta di accertamento della dipendenza della infermità lamentata da causa di servizio, e, quindi, assorbito tout court nella relativa domanda, di cui, peraltro, costituisce un necessario antecedente logico. Né può ritenersi, come il primo Giudice ha fatto, una voluntas del soggetto desumibile "aliunde", dovendo la richiesta del beneficio essere esplicitata nelle dovute forme, che sono funzionali e necessarie all'attivazione dell'iter procedimentale, regolamentato in via amministrativa, teso al riconoscimento del diritto. In conclusione, pur conoscendo il giudice delle pensioni dell'intero rapporto

pensionistico, è comunque all'amministrazione che il legislatore attribuisce la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento del diritto a pensione, conformato normativamente attraverso la formazione di una serie di atti e provvedimenti tipici (C. conti, Sez. giur. App. Reg. Sicilia, sent. n. 13/A/2023).

Questo Giudice ritiene che il richiamato orientamento giurisprudenziale non sia stato superato dalla recente sent. 12/2023/QM/PRES delle SS.RR. di questa Corte che hanno deciso la questione di massima sollevata sul “*se sia o no ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*”.

La suddetta questione di massima, su cui sussisteva un contrasto fra le sezioni di appello della Corte dei conti, ha riguardato, infatti, l'ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio proposta da un militare o assimilato ancora in servizio attivo in funzione della futura attribuzione della pensione privilegiata, a fronte del diniego amministrativo sulla domanda di causa di servizio. Nella suddetta fattispecie le Sezioni Riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata” (cfr., C. conti, SS.RR., sent. 12/2023/QM/PRES).

A ben vedere, le Sezioni Riunite si sono pronunciate in riferimento alla fattispecie di un militare o assimilato, ancora in servizio, cui sia stato negato in via amministrativa il riconoscimento da causa di servizio dell'infermità di cui è affetto, riconoscendo la possibilità per l'interessato di avere una tutela giudiziale immediata innanzi a questa Corte senza alcuna violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b del c.g.c. al fine di evitare un consolidamento di un giudizio amministrativo destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio, evitando così che il trascorrere del tempo rendesse difficoltoso, se non impossibile per l'interessato, la prova dei fatti di servizio. Tale necessità di preservare la futura possibilità di prova dei suddetti fatti in funzione della futura pensione privilegiata non sussiste nel caso di un militare o assimilato che, come il ricorrente, risulti già in quiescenza al momento in cui ha attivato il procedimento amministrativo di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, senza presentazione di alcuna domanda amministrativa di pensione privilegiata.

In questa fattispecie, del tutto diversa da quella decisa dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 12/2023/QM/PRES, viene in rilievo la costante

giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (cfr. Cass, SS.UU., n. 27187/2006).

Nella fattispecie di cui è causa, quindi, viene in rilievo tale inammissibile frazionamento della domanda giudiziale che non rende manifesta la sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale del ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata, considerato anche che la domanda amministrativa di accertamento della causa di servizio per le infermità sofferte (presentata dal ricorrente dopo il collocamento in quiescenza), che ha originato il diniego amministrativo di cui è causa, è stata presentata dal ricorrente al fine della corresponsione del prescritto equo indennizzo.

Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c. e dell’art. 167, co. 2, d.P.R. 1092/1973.

Considerato che il giudizio è stato definito con riferimento ad una questione preliminare, ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.g.c., le spese di lite vanno compensate integralmente.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.

Così deciso in Cagliari, il 26 marzo 2024.

IL GIUDICE UNICO

Primo Ref. Enrica Farci

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 04/04/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus